



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 1 del 28/01/2023

Proponente: IL SINDACO, MONTAUTI DAVIDE

**OGGETTO: STATUTO SOCIETÀ CASALP SPA E CONVENZIONE "LODE LIVORNESE"
- MODIFICHE**

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 15:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 24 gennaio 2023 prot. N. 1069 e in data 25 gennaio 2023 Prot. N. 1162, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
GARGIULO DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il consigliere Galli il quale preannuncia il proprio voto di astensione rilevando che il dirigente del Comune di Livorno, comune più strutturato, doveva essere in grado di verificare se lo Statuto Casalp era conforme alla vigente normativa in tema di Società partecipate evitando, così, di procedere a questa modifica dello Statuto sulla base della considerazioni avanzate dall'Anac.

Conclude dicendo: "Siamo satelliti di questi Comuni che fanno il bello e il cattivo tempo".

Interviene il Consigliere Mannu la quale rileva la mancanza di appartamenti nella disponibilità del Comune da destinare alle emergenze abitative auspicando che questultimo si doti di immobili da utilizzare per sopperire a tali richieste. La stessa continua rilevando che nello svolgimento del proprio lavoro di avvocato è entrata in contatto con situazioni relative a sfratti e/o esecuzioni immobiliari per le quali, i soggetti coinvolti, si sono visti costretti a pagare affitti esorbitanti per una casa. La stessa conclude dicendo che il comune deve valutare tale opportunità al fine di evitare disagio ai cittadini e che pertanto l'intero gruppo si asterrà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto n. 213/2002 il Consiglio Comunale di Livorno ha stabilito di costituire, in ottemperanza alle disposizioni di legge (L.R. Toscana n. 77/1998), il livello ottimale di esercizio, denominato Lode Livornese, per l'esercizio delle funzioni amministrative individuate nella forma della convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 8/2004, il Lode Livornese ha affidato formalmente alla costituenda CASALP SpA i servizi relativi alla gestione ed amministrazione del patrimonio ERP;
- la società CASALP SpA, a totale partecipazione pubblica e operante dal 1.04.2004, ha come soci i Comuni appartenenti al Lode Livornese;
- il Comune di Livorno è attualmente socio di CASALP SpA con una partecipazione del 74,05%;
- con deliberazione n. 73 del 29.03.2017 è stato approvato il vigente Statuto di CASALP SpA;
- i comuni della provincia di Livorno con atto del 14 aprile 2003 hanno approvato il testo della Convenzione Lode Livornese, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di determinare il fabbisogno abitativo dei singoli comuni; elaborare, approvare e aggiornare il piano degli interventi per il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi e conseguente pianificazione finanziaria; elaborare, stipulare e controllare il contratto dei servizi e di qualsivoglia atto convenzionale a disciplina dei rapporti con il soggetto gestore del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni.

- il Comune di Livorno, quale ente locale capofila, ha presentato, con nota prot. 47130 del 14.06.21, domanda di iscrizione della società CASALP SpA nell'Elenco di cui all'art.192, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l'iscrizione nell'elenco avvenga a domanda e dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri stabiliti da ANAC nelle Linee guida n. 7 di cui alla propria Delibera n. 951/2017; la domanda di iscrizione "consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale";
- con nota prot. n. 99942 del 5.08.22, l'A.N.A.C. ha risposto alla domanda di iscrizione della società CASALP SpA nell'Elenco di cui all'art.192, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Comune di Livorno, preannunciandone il rigetto a causa del non completo rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, nonché degli articoli 4 e 16 del DLgs 175/2016 relativamente alle modalità di svolgimento del controllo analogo congiunto;
- con la suddetta comunicazione ANAC, nell'affermare la necessità di un rafforzamento circa il riferimento alla situazione di controllo analogo congiunto, richiedeva all'Amministrazione comunale di dare riscontro al preavviso di rigetto attraverso controdeduzioni e/o documentazione integrativa e di adottare gli atti finalizzati alla eliminazione delle cause ostative all'iscrizione;

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra, modificare lo Statuto della società CASALP SpA al fine di recepire le indicazioni dell'ANAC contenute nella predetta comunicazione di preavviso di rigetto, e più nello specifico, nelle Linee guida n. 7 di cui alla Delibera n. 951/2017 da questa richiamate, nonché la Convenzione del "Lode Livornese"- ove si fa riferimento, all'art. 8, alla facoltà attribuita ad un apposito Comitato Tecnico di esprimere pareri, senza indicarne la necessaria vincolatività, sulle materie oggetto del controllo analogo congiunto per la successiva sottoposizione all'Assemblea - al fine di addivenire all'iscrizione della predetta società nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing istituito presso l'ANAC,

Considerato che:

- con prot. n. 109658 del 31.08.22 l'Ufficio Rapporti con Società e Aziende Partecipate ha inviato all'ANAC nota di riscontro al preavviso di rigetto di cui sopra, impegnandosi alla adozione degli atti diretti alla eliminazione delle cause ostative all'iscrizione;
- con nota prot. n. 140238 del 31.10.22, l'Ufficio Rapporti con Società e Aziende Partecipate ha provveduto ad elaborare la modifica dello Statuto della società CASALP SpA nonché

della Convenzione del "Lode Livornese", sulla base delle indicazioni fornite da ANAC col preavviso di rigetto e dalle Linee guida n. 7 Delibera n. 951/2017;

- gli schemi di Statuto e di Convenzione, sono stati condivisi con la Società e con i restanti comuni soci – come da verbale audio della Conferenza dei Sindaci del Lode livornese del 15.11.22 – e sono attualmente in approvazione nei rispetti Consigli comunali;

Visti:

- il D.Lgs. n. 175/2016 con particolare riferimento agli artt. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" e 16 "Società in house";

- il D.Lgs. n. 50/2016 artt. 5 e 192, che disciplinano rispettivamente i requisiti e l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5;

- le linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, con particolare riferimento al paragrafo n. 6 ove sono indicati i requisiti che qualificano il controllo analogo negli affidamenti in house da parte dell'ente affidante come definiti dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle modifiche statutarie di CASALP SpA, nonché delle modifiche della Convenzione "Lode Livornese", predisposte nel rispetto delle disposizioni vigenti, incentrate su una maggiore rilevanza del requisito del controllo analogo congiunto, avuto specifico riguardo alla disciplina della necessaria vincolatività dei pareri espressi dall'apposito Comitato Tecnico nominato dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite da ANAC con nota acquisita agli atti al prot. n. 99942 del 5.08.22;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Galli, Gargiulo, Mannu e Gollob) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la bozza di Statuto di CASALP SpA che modifica il testo attualmente vigente, contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge, con particolare riguardo al controllo analogo dei comuni soci, documento allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);
2. di approvare la bozza di Convenzione che modifica il testo attualmente in vigore, contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge, con particolare riguardo al controllo analogo dei comuni soci, documento allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2), dando atto che risulta necessario far modificare la tabella di cui all'art.4 comma 2 relativamente al dato concernente il numero degli alloggi ERP presenti nel Comune di Campo nell'Elba, che risultano essere 7 e non 11;
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di esprimere voto favorevole nell'Assemblea straordinaria di CASALP SpA che verrà convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1;
4. di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla firma della Convenzione Lode modificata, di cui alla proposta allegata (all. 3);

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli e n. 4 contrari (Galli, Gargiulo, Mannu e Gollob) espressi nelle forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 1 del 28.01.2023

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA